



Decreto Dirigenziale n. 28 del 31/01/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PRAE) DELLA REGIONE CAMPANIA" - PROPONENTE: REGIONE CAMPANIA - AGC LL.PP., ATTUAZIONE ED ESPROPRIAZIONE - SETTORE RICERCA E VALORIZZAZIONE DI CAVE, TORBIERE, ACQUE MINERALI E TERMALI. CUP 6243. PARERE FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con D.G.R.C. n. 1216 del 23/03/2001 e successiva Delibera di G. R. n. 5249 del 31/10/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 *"Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 324 del 19/03/2010 sono state emanate le *"Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania"* ;
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 che il parere per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 238 del 08/11/2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO

- a. che, con richiesta, acquisita al prot. n° 222691 in data 22/03/2012, l' AGC LL.PP., Attuazione ed Espropriazione - Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali della Regione Campania, ha presentato istanza di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 1/2010 relativa al progetto *"Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) della Regione Campania"*;
- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata, dal Dirigente del Settore *"Tutela dell'Ambiente"*, al Gruppo istruttore Bruno-Irmici, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, ai sensi del richiamato Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011, il parere per la procedura di

valutazione d'incidenza è reso dalla Commissione VIA – VI - VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

RILEVATO

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 25.10.2012, ha espresso parere favorevole di Valutazione di Incidenza con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
- A. Per gli ambiti estrattivi ricadenti *direttamente* (in tutto o in parte) nei Siti Natura 2000:
- A.1.a) alla perimetrazione dei comparti estrattivi (art.21 delle NdA) nelle Aree Suscettibili di Nuove Estrazioni (art. 25 delle NdA) si deve applicare integralmente quanto stabilito all'art. 7 comma 1 della norma di attuazione del Piano medesimo, riguardante le Aree escluse dall'esercizio delle attività estrattive, nonché quanto previsto dal Decreto 17 Ottobre 2007 (rif. art. 5 comma 1 punto n). Tale prescrizione è da applicarsi anche ai comparti C10SA01 e C17SA01, prevedendo lo stralcio degli stessi.
- A.1.b) Riguardo le cave attive ricomprese nelle aree di cui sopra, è da assoggettare a Valutazione di Incidenza Appropriata il progetto di coltivazione aggiornato che, ai sensi dell'art. 25 co. 14 delle NdA, sono tenuti a presentare gli esercenti l'attività estrattiva in possesso di regolare autorizzazione e/o concessione. Il progetto potrà prevedere superfici in ampliamento rispetto l'autorizzazione originaria, laddove ciò sia indispensabile per conseguire gli obiettivi di ricomposizione ambientale; nel caso in cui tale ampliamento dovesse comportare una incidenza negativa e significativa, la specifica attività potrà eventualmente eseguirsi solo dimostrando la sussistenza di motivi riconducibili ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, connessi alla esclusiva riqualificazione ambientale in chiave naturalistica e purché siano previste soddisfacenti misure di compensazione (rif. art. 5, commi 9 e 10 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).
- A.2.a) La previsione di cui all'art. 7 comma 1 della norma di attuazione del PRAE è da applicarsi anche ai comparti estrattivi localizzati nelle Aree di Riserva di cui all'art. 26 delle NdA.
- A.2.b) Anche per le cave attive ricomprese nelle Aree di Riserva vale la prescrizione di cui al punto A.1.b).
- A.3) Alle attività estrattive localizzate nelle Aree di Crisi (artt. 27, 28, 29 e 30 delle NdA), la facoltà di deroga disposta all'art. 7 co. 2 delle NdA del PRAE è applicabile nei modi di seguito specificati:
- il nuovo progetto di coltivazione, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e/o della concessione per la prosecuzione dell'attività estrattiva di cui all'art. 27 co. 3 delle NdA, è da assoggettare a Valutazione di Incidenza Appropriata e potrà prevedere superfici in ampliamento esclusivamente per scopi di ricomposizione e recupero ambientale. Nel caso in cui tale ampliamento dovesse comportare una incidenza negativa e significativa, la specifica attività potrà eventualmente eseguirsi solo dimostrando la sussistenza di motivi riconducibili ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, connessi alla esclusiva riqualificazione ambientale in chiave naturalistica e purché siano previste soddisfacenti misure di compensazione (rif. art. 5, commi 9 e 10 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.);
 - per le Zone Altamente Critiche (ZAC) il programma di dismissione dell'attività estrattiva, previsto all'art. 28 co. 4 delle NdA, è da assoggettare a Valutazione di Incidenza Appropriata; a tal uopo, l'eventuale utilizzo di aree non contemplate dall'autorizzazione originaria ed ammesso ai fini esclusivi di riqualificazione ambientale (rif. art. 28 co. 6 delle NdA) è da valutarsi nell'ambito della procedura di Valutazione del medesimo programma. Nel caso in cui tale ampliamento dovesse comportare una incidenza negativa e significativa, la specifica attività potrà eventualmente eseguirsi solo dimostrando la sussistenza di motivi riconducibili ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, connessi alla esclusiva riqualificazione ambientale in chiave naturalistica e purché siano previste

soddisfacenti misure di compensazione (rif. art. 5, commi 9 e 10 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.);

- per le Zone Critiche per le quali è prevista la riclassificazione in Aree di Crisi, ovvero la riclassificazione in Zone Altamente Critiche (ZAC), vale quanto prescritto per queste ultime;
- per le cave abbandonate ricomprese nelle Aree di Particolare Attenzione ambientale (APA), gli interventi di coltivazione finalizzata alla ricomposizione ambientale, sono sottoposti alla preventiva procedura di Valutazione di Incidenza appropriata; inoltre, l'eventuale utilizzo di superfici in ampliamento di quelle originarie (art. 30 commi 3 e 4 delle NdA), è ammesso ai fini esclusivi di riqualificazione ambientale dei siti e da valutarsi nell'ambito della predetta procedura di Valutazione. Nel caso in cui tale ampliamento dovesse comportare una incidenza negativa e significativa, la specifica attività potrà eventualmente eseguirsi solo dimostrando la sussistenza di motivi riconducibili ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, connessi alla esclusiva riqualificazione ambientale in chiave naturalistica e purché siano previste soddisfacenti misure di compensazione (rif. art. 5, commi 9 e 10 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).

Riguardo la Commissione prevista all'art. 30 comma 7 delle NdA, è opportuno che sia integrata da specialisti di scienze naturali e conservazione biologica e, qualora il sito in oggetto ricada in un'area protetta, che ai lavori della commissione partecipi un tecnico rappresentante dell'Ente gestore della medesima.

- A.4) Per le cave abbandonate non ricomprese nelle APA, nelle aree suscettibili di nuova estrazione e di riserva (art. 31 delle NdA), il nuovo progetto di coltivazione finalizzato alla ricomposizione ambientale e/o riqualificazione ambientale è da assoggettare a Valutazione di Incidenza Appropriata; qualora ai fini esclusivi di riqualificazione ambientale dei siti, si rendesse necessario impiegare superfici in ampliamento di quelle originarie (art. 31 co. 2 lett. c delle NdA), tale eventualità andrà valutata nell'ambito della predetta procedura di Valutazione. Nel caso in cui tale ampliamento dovesse comportare una incidenza negativa e significativa, la specifica attività potrà eventualmente eseguirsi solo dimostrando la sussistenza di motivi riconducibili ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, connessi alla esclusiva riqualificazione ambientale in chiave naturalistica e purché siano previste soddisfacenti misure di compensazione (rif. art. 5, commi 9 e 10 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).
- A.5) Oltre ai casi di cui ai punti che precedono, tutti i progetti di coltivazione, di ricomposizione o di riqualificazione ambientale di cave ricadenti *direttamente* (in tutto o in parte) nei Siti Natura 2000 (p. es.: art. 24, comma 3, art. 32, art. 89 delle NdA) sono da assoggettare a Valutazione di Incidenza Appropriata; qualora ai fini esclusivi di riqualificazione ambientale dei siti, si rendesse necessario impiegare superfici in ampliamento di quelle originarie (art. 31 co. 2 lett. c delle NdA), tale eventualità andrà valutata nell'ambito della predetta procedura di Valutazione. Nel caso in cui tale ampliamento dovesse comportare una incidenza negativa e significativa, la specifica attività potrà eventualmente eseguirsi solo dimostrando la sussistenza di motivi riconducibili ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, connessi alla esclusiva riqualificazione ambientale in chiave naturalistica e purché siano previste soddisfacenti misure di compensazione (rif. art. 5, commi 9 e 10 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).
- B. Per gli ambiti estrattivi interessanti *indirettamente* (in tutto o in parte) i Siti Natura 2000:
- B.1) nel caso di attività estrattive ricadenti, anche parzialmente, in un'area perimetrale (buffer) di m 500 definita intorno ai singoli Siti Natura 2000, nonché di qualsiasi attività estrattiva che ricada, anche parzialmente, in uno dei corridoi della Rete Ecologica regionale di cui al PTR (corridoio appenninico principale e corridoi regionali trasversali), il relativo progetto è da assoggettare a Valutazione di Incidenza Appropriata, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della G.R. n. 9 del 29 gennaio 2010.
- C. Le prescrizioni sopra riportate, sono da applicarsi anche in sede di rinnovo/proroga dell'Autorizzazione/Concessione estrattiva di cui agli artt. 10 e 11 delle NdA del PRAE.

- D. Qualora si rendesse necessario, a seguito di Valutazione appropriata, ovvero Verifica preliminare, si propone la realizzazione attorno agli impianti di *“fasce cuscinetto”* di adeguata ampiezza, quali azioni finalizzate a mitigare gli impatti (soprattutto per quanto riguarda traffico, rumore e polveri) sul territorio circostante e sulle specie e gli habitat che esso ospita; tali fasce, strutturate in diversi e progressivi piani di vegetazione (erbe, arbusti e alberi ad alto fusto) andranno a costituire un gradiente di rinaturazione e recupero di naturalità, tale da migliorare la sostenibilità ambientale e l'inserimento nel paesaggio degli impianti stessi.
- b. Che, in data 29.10.2012 (protocollo regionale di acquisizione n. 815641 del 07.11.2012), è pervenuto il *“sentito”* rilasciato dall'Ente Parco Nazionale del Vesuvio che non ha rilevato motivi ostativi all'approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, con riferimento agli aspetti naturalistico - ambientali e di competenza, formulando, altresì le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
1. *Prescrizioni*
 - 1.1 *“che siano rispettati i vincoli e le destinazioni d'uso previste nel Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, interamente recepito nel PTCP e con valenza di Piano di gestione dei Siti Natura 2000 presenti in territorio protetto”;*
 - 1.2 *“che negli allegati cartografici a livello regionale e provinciale andranno integrate le informazioni relative alle aree di cava nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio, così come indicate nel “repertorio delle aree di cava” allegato al Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 19.01.2010 e pubblicato sul BURC n. 9 del 27.01.2010”;*
 - 1.3 *“che agli artt. 27, 29, 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive della Campania escludano la possibilità di autorizzare nuova attività di cavazione e/o ampliamento di superficie di cava nelle aree identificate dall'art. 7 delle Norme citate alla lettera b. parchi e aree naturali protette e lettera g. siti di interesse comunitario (SIC), nelle zone di protezione speciale (ZPS)”;*
 - 1.4 *“che il comma 2 dell'art. 43 “Demolizioni e successiva ricostruzione manufatti” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive della Campania venga modificato come di seguito riportato: “L'approvazione del progetto di coltivazione e recupero può includere anche la ricostruzione dei manufatti edilizi esistenti sull'area, ove questi siano preesistenti e legittimamente edificati o legittimati a seguito di conclusione favorevole del procedimento di condono edilizio”.*
 2. *Raccomandazioni*
 - 2.1 *“in aggiunta e nel rispetto dei vincoli già imposti dal quadro normativo vigente, che escludono le aree protette e la rete natura 2000 dai potenziali siti di localizzazione di aree di cava, vanno considerati anche i vincoli del Piano del Parco, che individua, nei sistemi ambientali del complesso vulcanico così come identificati nella tavola di Piano P2.2b - Sistemi ambientali -, una importante rete di connessioni ecologiche necessarie al mantenimento, al recupero e al potenziamento della rete ecologica. Tale rete va esclusa da qualsiasi localizzazione di siti ed aree suscettibili di nuove estrazioni, anche se di riserva, nonché delle relative infrastrutture viarie a servizio, a prescindere se rientri o meno in uno dei siti natura 2000, in virtù delle potenziali interferenze che questi possono generare col sistema delle reti e corridoi ecologici regionali, dei quali il Parco rappresenta un nodo importante”*
- c. Che, il gruppo istruttore, nella seduta di Commissione VIA-VAS-VI del 17/01/2013, ha relazionato in merito alle prescrizioni dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio come di seguito:
- relativamente al punto 2.1 delle *“Raccomandazioni”*, dall'analisi esclusiva della documentazione PRAE (cfr. Tav. n. 8 – NA: AREE PERIMETRATE DAL PRAE, Provincia di Napoli e Tav. n. 1 – NA: PARCHI E RISERVE NATURALI, Provincia di Napoli), non si rileva la presenza di Aree Suscettibili di nuove estrazioni e Aree di Riserva nell'ambito del perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio e nelle aree ad esso poste in contiguità; al fine di confermare tale rilievo, si propone comunque di effettuare uno specifico confronto tra la tavola P2.2b - Sistemi ambientali - allegata al Piano del Parco (non in possesso degli scriventi) e la suddetta cartografia del PRAE;

- riguardo il punto 1.1 delle “Prescrizioni”, dal confronto delle tavole tematiche allegate al PRAE (cfr. Tav. n. 8 – NA: AREE PERIMETRATE DAL PRAE, Provincia di Napoli e Tav. n. 1 – NA: PARCHI E RISERVE NATURALI, Provincia di Napoli), nel perimetro del Parco risultano individuate unicamente Aree di Crisi (aree caratterizzate da una particolare concentrazione di cave già autorizzate e/o abbandonate) e non ulteriori nuovi comparti estrattivi o Aree Suscettibili di nuove estrazioni e Aree di Riserva; pertanto, le azioni del PRAE e le relative NdA, così come emendate in esito alla Commissione VIA - VAS - VI nella seduta del giorno 25/10/2012, non si ritengono interferenti con i vincoli e le destinazioni d'uso previste nel Piano del Parco Nazionale del Vesuvio;
 - con riferimento al punto 1.2 delle “Prescrizioni”, si ritiene opportuno confrontare gli elaborati di cui al “repertorio delle aree di cava” nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio (non in possesso degli scriventi) e quelli del PRAE (inclusa la cartografia di studio), al fine di verificare in che modo si è tenuto conto della presenza di tali aree nella predisposizione del medesimo Piano. In caso si rilevi la necessità di integrare gli elaborati del PRAE, tale integrazione potrà effettuarsi in sede di aggiornamento del Piano, ai sensi dell'art. 5 delle NdA; inoltre, nelle more dell'eventuale aggiornamento ed al fine di agevolare i controlli nel settore estrattivo, si propone l'inserimento dei dati relativi alle aree repertate dal Parco Nazionale del Vesuvio nella Banca dati informatizzata di cui all'art. 6 delle medesime NdA.
 - per il punto 1.3 delle “Prescrizioni”, si evidenzia che in esito alla Commissione VIA - VAS - VI nella seduta del giorno 25/10/2012, per le attività estrattive localizzate nelle aree di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30 delle NdA, la facoltà di deroga disposta all'art. 7 co. 2 delle medesime NdA è ammessa esclusivamente laddove sia indispensabile per conseguire gli obiettivi di ricomposizione ambientale; in particolare, la possibilità di autorizzare nuova attività di cava e/o ampliamento di superficie cavabile, nonché l'entità di tale ampliamento, è da valutarsi nell'ambito del procedimento di Valutazione di Incidenza. Nel caso in cui tale ampliamento dovesse comportare una incidenza negativa e significativa, la specifica attività potrà essere eseguita solo dimostrando la sussistenza di motivi riconducibili ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, connessi alla esclusiva riqualificazione ambientale in chiave naturalistica e purché siano previste soddisfacenti misure di compensazione. Tale modalità attuativa, pertanto, assicura che l'azione amministrativa (con riferimento ai provvedimenti di autorizzazione) sia uniformata ai principi della precauzione e dell'azione preventiva, finalizzata a garantire un adeguato livello di protezione dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale.
- d. Che, la Commissione, nella seduta del 17/01/2013, ha concordato con tutto quanto sopra proposto dal gruppo istruttore, con la precisazione circa il punto 1.2 in cui la frase “*si è tenuto conto della presenza di tali aree nella predisposizione*” sia modificata in “*....si è tenuto conto della presenza di tali aree di cava nella predisposizione...*” e poi relativamente alla modifica dell'art. 43, comma 2 delle N.d.A. del PRAE *che il recepimento richiesto sembra essere del tutto superfluo dal momento che le procedure previste dall'art. 43, comma 2 delle N.d.A. sono necessariamente subordinate alla vigente normativa di settore in materia edilizia – urbanistica. Tra l'altro, si rammenta che qualunque procedura di autorizzazione estrattiva, che possa prevedere anche l'applicazione del disposto di cui al citato art. 43, deve espletarsi in sede di conferenza di servizi cui l'Ente Parco è invitato insieme all'Amministrazione Comunale competente per territorio e, pertanto, in quella sede potranno essere verificate le specifiche situazioni tecnico – amministrative con il conseguenziale rilascio dei relativi pareri.*
- Per quanto sopra esposto, la Commissione conferma il parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni espresso nella seduta del 25/10/2012, come sopra riportato e aggiunge le prescrizioni di:
- a. effettuare uno specifico confronto tra la tavola P2.2b - Sistemi ambientali - allegata al Piano del Parco e la cartografia del PRAE;
 - b. inserire i dati relativi alle aree di cava repertate dal Parco Nazionale del Vesuvio nella Banca dati informatizzata di cui all'art. 6 delle medesime NdA.

- e. La valutazione di incidenza dovrà essere effettuata sulla concessione con cadenza quinquennale e comunque in sede di rinnovo della concessione o di eventuali modifiche delle caratteristiche strutturali, dimensionali e/o spaziali e/o gestionali delle strutture concesse.
- f. Che, ai sensi del punto 11 dell'allegato alla DGR 683/2010, *“Sono esentati dal pagamento degli oneri istruttori, la Regione Campania e gli Enti Strumentali della stessa”*, per cui gli oneri per la valutazione non sono dovuti;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- a. D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- b. D.G.R. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.
- c. Regolamento Regionale n. 1/2010;
- d. D.G.R. n. 324/2010;
- e. D.G.R.C. n. 683/2010;
- f. D.G.R. n. 406/2011;
- g. D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- h. D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- 1. di esprimere parere favorevole di valutazione di incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I., espresso nelle sedute del 25/10/2012 e del 17/01/2013 in merito al progetto “Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) della Regione Campania” – Proponente: Regione Campania - AGC LL.PP., Attuazione ed Espropriazione - Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
 - A. Per gli ambiti estrattivi ricadenti *direttamente* (in tutto o in parte) nei Siti Natura 2000:
 - A.1.a) alla perimetrazione dei comparti estrattivi (art.21 delle NdA) nelle Aree Suscettibili di Nuove Estrazioni (art. 25 delle NdA) si deve applicare integralmente quanto stabilito all'art. 7 comma 1 della norma di attuazione del Piano medesimo, riguardante le Aree escluse dall'esercizio delle attività estrattive, nonché quanto previsto dal Decreto 17 Ottobre 2007 (rif. art. 5 comma 1 punto n). Tale prescrizione è da applicarsi anche ai comparti C10SA01 e C17SA01, prevedendo lo stralcio degli stessi.
 - A.1.b) Riguardo le cave attive ricomprese nelle aree di cui sopra, è da assoggettare a Valutazione di Incidenza Appropriata il progetto di coltivazione aggiornato che, ai sensi dell'art. 25 co. 14 delle NdA, sono tenuti a presentare gli esercenti l'attività estrattiva in possesso di regolare autorizzazione e/o concessione. Il progetto potrà prevedere superfici in ampliamento rispetto l'autorizzazione originaria, laddove ciò sia indispensabile per conseguire gli obiettivi di ricomposizione ambientale; nel caso in cui tale ampliamento dovesse comportare una incidenza negativa e significativa, la specifica attività potrà eventualmente eseguirsi solo dimostrando la sussistenza di motivi riconducibili ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, connessi alla esclusiva riqualificazione ambientale in chiave naturalistica e purché siano previste soddisfacenti misure di compensazione (rif. art. 5, commi 9 e 10 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).

A.2.a) La previsione di cui all'art. 7 comma 1 della norma di attuazione del PRAE è da applicarsi anche ai comparti estrattivi localizzati nelle Aree di Riserva di cui all'art. 26 delle NdA.

A.2.b) Anche per le cave attive ricomprese nelle Aree di Riserva vale la prescrizione di cui al punto A.1.b).

A.3) Alle attività estrattive localizzate nelle Aree di Crisi (artt. 27, 28, 29 e 30 delle NdA), la facoltà di deroga disposta all'art. 7 co. 2 delle NdA del PRAE è applicabile nei modi di seguito specificati:

- il nuovo progetto di coltivazione, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e/o della concessione per la prosecuzione dell'attività estrattiva di cui all'art. 27 co. 3 delle NdA, è da assoggettare a Valutazione di Incidenza Appropriata e potrà prevedere superfici in ampliamento esclusivamente per scopi di ricomposizione e recupero ambientale. Nel caso in cui tale ampliamento dovesse comportare una incidenza negativa e significativa, la specifica attività potrà eventualmente eseguirsi solo dimostrando la sussistenza di motivi riconducibili ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, connessi alla esclusiva riqualificazione ambientale in chiave naturalistica e purché siano previste soddisfacenti misure di compensazione (rif. art. 5, commi 9 e 10 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.);
- per le Zone Altamente Critiche (ZAC) il programma di dismissione dell'attività estrattiva, previsto all'art. 28 co. 4 delle NdA, è da assoggettare a Valutazione di Incidenza Appropriata; a tal uopo, l'eventuale utilizzo di aree non contemplate dall'autorizzazione originaria ed ammesso ai fini esclusivi di riqualificazione ambientale (rif. art. 28 co. 6 delle NdA) è da valutarsi nell'ambito della procedura di Valutazione del medesimo programma. Nel caso in cui tale ampliamento dovesse comportare una incidenza negativa e significativa, la specifica attività potrà eventualmente eseguirsi solo dimostrando la sussistenza di motivi riconducibili ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, connessi alla esclusiva riqualificazione ambientale in chiave naturalistica e purché siano previste soddisfacenti misure di compensazione (rif. art. 5, commi 9 e 10 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.);
- per le Zone Critiche per le quali è prevista la riclassificazione in Aree di Crisi, ovvero la riclassificazione in Zone Altamente Critiche (ZAC), vale quanto prescritto per queste ultime;
- per le cave abbandonate ricomprese nelle Aree di Particolare Attenzione ambientale (APA), gli interventi di coltivazione finalizzata alla ricomposizione ambientale, sono sottoposti alla preventiva procedura di Valutazione di Incidenza appropriata; inoltre, l'eventuale utilizzo di superfici in ampliamento di quelle originarie (art. 30 commi 3 e 4 delle NdA), è ammesso ai fini esclusivi di riqualificazione ambientale dei siti e da valutarsi nell'ambito della predetta procedura di Valutazione. Nel caso in cui tale ampliamento dovesse comportare una incidenza negativa e significativa, la specifica attività potrà eventualmente eseguirsi solo dimostrando la sussistenza di motivi riconducibili ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, connessi alla esclusiva riqualificazione ambientale in chiave naturalistica e purché siano previste soddisfacenti misure di compensazione (rif. art. 5, commi 9 e 10 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).

Riguardo la Commissione prevista all'art. 30 comma 7 delle NdA, è opportuno che sia integrata da specialisti di scienze naturali e conservazione biologica e, qualora il sito in oggetto ricada in un'area protetta, che ai lavori della commissione partecipi un tecnico rappresentante dell'Ente gestore della medesima.

A.4) Per le cave abbandonate non ricomprese nelle APA, nelle aree suscettibili di nuova estrazione e di riserva (art. 31 delle NdA), il nuovo progetto di coltivazione finalizzato alla ricomposizione ambientale e/o riqualificazione ambientale è da assoggettare a Valutazione di Incidenza Appropriata; qualora ai fini esclusivi di riqualificazione ambientale dei siti, si rendesse necessario impiegare superfici in ampliamento di quelle originarie (art. 31 co. 2 lett. c delle NdA), tale eventualità andrà valutata nell'ambito della predetta procedura di Valutazione. Nel caso in cui tale ampliamento dovesse comportare una incidenza negativa e significativa, la specifica attività potrà eventualmente eseguirsi solo dimostrando la sussistenza di motivi riconducibili ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente,

connessi alla esclusiva riqualificazione ambientale in chiave naturalistica e purché siano previste soddisfacenti misure di compensazione (rif. art. 5, commi 9 e 10 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).

- A.5) Oltre ai casi di cui ai punti che precedono, tutti i progetti di coltivazione, di ricomposizione o di riqualificazione ambientale di cave ricadenti *direttamente* (in tutto o in parte) nei Siti Natura 2000 (p. es.: art.24, comma 3, art.32, art.89 delle NdA) sono da assoggettare a Valutazione di Incidenza Appropriata; qualora ai fini esclusivi di riqualificazione ambientale dei siti, si rendesse necessario impiegare superfici in ampliamento di quelle originarie (art. 31 co. 2 lett. c delle NdA), tale eventualità andrà valutata nell'ambito della predetta procedura di Valutazione. Nel caso in cui tale ampliamento dovesse comportare una incidenza negativa e significativa, la specifica attività potrà eventualmente eseguirsi solo dimostrando la sussistenza di motivi riconducibili ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, connessi alla esclusiva riqualificazione ambientale in chiave naturalistica e purché siano previste soddisfacenti misure di compensazione (rif. art. 5, commi 9 e 10 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).
- B. Per gli ambiti estrattivi interessanti *indirettamente* (in tutto o in parte) i Siti Natura 2000:
- B.1) nel caso di attività estrattive ricadenti, anche parzialmente, in un'area perimetrale (buffer) di m 500 definita intorno ai singoli Siti Natura 2000, nonché di qualsiasi attività estrattiva che ricada, anche parzialmente, in uno dei corridoi della Rete Ecologica regionale di cui al PTR (corridoio appenninico principale e corridoi regionali trasversali), il relativo progetto è da assoggettare a Valutazione di Incidenza Appropriata, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della G.R. n. 9 del 29 gennaio 2010.
- C. Le prescrizioni sopra riportate, sono da applicarsi anche in sede di rinnovo/proroga dell'Autorizzazione/Concessione estrattiva di cui agli artt. 10 e 11 delle NdA del PRAE.
- D. Qualora si rendesse necessario, a seguito di Valutazione appropriata, ovvero Verifica preliminare, si propone la realizzazione attorno agli impianti di "fasce cuscinetto" di adeguata ampiezza, quali azioni finalizzate a mitigare gli impatti (soprattutto per quanto riguarda traffico, rumore e polveri) sul territorio circostante e sulle specie e gli habitat che esso ospita; tali fasce, strutturate in diversi e progressivi piani di vegetazione (erbe, arbusti e alberi ad alto fusto) andranno a costituire un gradiente di rinaturazione e recupero di naturalità, tale da migliorare la sostenibilità ambientale e l'inserimento nel paesaggio degli impianti stessi.
- E. Inoltre:
- E 1. effettuare uno specifico confronto tra la tavola P2.2b - Sistemi ambientali - allegata al Piano del Parco e la cartografia del PRAE;
- E 2. inserire i dati relativi alle aree di cava repertate dal Parco Nazionale del Vesuvio nella Banca dati informatizzata di cui all'art. 6 delle medesime NdA.
2. che l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;
3. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
4. di trasmettere il presente atto al proponente e al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;

5. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri